IPAB BONOMO MUNAFO' NICOLACI PERDIZZI PICARDI DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI

"EDUCATORE PROFESSIONALE – SERVIZIO MINORI"

OGGETTO DELL'INCARICO

L'I.P.A.B. BONOMO MUNAFO' NICOLACI PERDICHIZZI PICARDI affida al lavoratore autonomo sopra generalizzato l'incarico di "EDUCATORE" da espletarsi all'interno della Comunità Alloggio per Minori ed in favore degli ospiti della stessa.

Art. 2 **INTERVENTI**

Il lavoratore autonomo dovrà fornire la propria opera autonomamente senza vincolo di subordinazione, secondo le disposizioni del libro V del titolo III rubricato "Del lavoro autonomo" del C.C. Il professionista può farsi aiutare da propri collaboratori, senza alcun onere per l'Ente committente, purché la sua prestazione rimanga prevalente quantitativamente e qualitativamente.

PROFILO PROFESSIONALE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' IN ADERENZA AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE

Per la descrizione del profilo professionale e della descrizione dell'attività da svolgere in aderenza agli obiettivi dell'Ente si richiama l'allegato n. 2 che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Art. 4 **DURATA DELL'INCARICO**

Il presente incarico ha la durata dalla data della stipula del presente disciplinare fino al 31/12/2023 e fermo quanto disciplinato al successivo art 8 e non è rinnovabile tacitamente.

Il lavoratore autonomo accrediterà all'Amministrazione, con cadenza mensile, un programma delle prestazioni redatto in conformità all'attività da svolgere ed agli obiettivi dell'Ente di cui all'allegato n.2.

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo orario lordo per il presente incarico viene tra le parti convenuto ed accettato in Euro 17 IVA compresa e contributo previdenziale obbligatorio a carico del committente di cui alla L. 08/08/95 n° 335 se ed in quanto dovuti.

Il corrispettivo verrà liquidato su presentazione di regolare fattura preventivamente vistata dall' ufficio competente per attestare che le prestazioni sono state regolarmente eseguite.

Art. 6

ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Il lavoratore autonomo riconosce ed assume a suo carico tutti gli oneri assicurativi, fiscali, previdenziali, inerenti all'attività oggetto della presente convenzione ed assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni nell'esecuzione delle prestazioni stesse esonerando espressamente l'Ente da ogni onere e responsabilità al riguardo.

Il lavoratore autonomo è tenuto a garantire le prestazioni professionali anche in caso di assenza o impedimenti potendosi avvalere ai sensi dell'Art. 2232 del C.C. di sostituti, in possesso dei requisiti di legge, di sua fiducia e sotto la propria direzione e responsabilità. Dell'incarico di sostituzione deve essere fatta comunicazione scritta all'Amministrazione.

Il lavoratore autonomo per l'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione durante l'attività dovrà indossare a sua cura e spese idonea divisa e cartellino di riconoscimento.

Il lavoratore autonomo dichiara sotto la propria responsabilità di non aver rapporti di impiego con Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione e che non sussistono a proprio carico procedimenti, provvedimenti o condanne di cui alle disposizioni di legge ex art. 3 L. 1423/956, art. 10 L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

Tra il lavoratore autonomo e l' I.P.A.B. BONOMO MUNAFO' NICOLACI PERDICHIZZI non viene ad instaurarsi per effetto della presente convenzione alcun rapporto di subordinazione o di pubblico impiego trattandosi di prestazione professionale a carattere personale ed a tempo determinato ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del C.C.. Per effetto della superiore disposizione l'I.P.A.B. BONOMO MUNAFO' NICOLACI PERDICHIZZI è esonerata per la presente convenzione da ogni obbligazione assicurativa in materia di assistenza e previdenza. A tal fine al lavoratore autonomo è fatto obbligo di rilasciare unitamente alla fattura, dichiarazione resa ai sensi della DPR 445/2000 dalla quale risulti che il prestatore d'opera professionale ha adempiuto tutti gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali.

Art. 8 FACOLTA' DI RECESSO

Le parti in ogni tempo hanno rispettiva facoltà di recesso in conformità all'art. 2237 C.C.. Fermo quanto previsto dalla suddetta norma per l'esercizio del diritto di recesso dovrà darsi preavviso di almeno giorni 15 da comunicare a mezzo pec o con lettera raccomandata.

Il committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 10 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni, per l'eventuale esternalizzazione del servizio, per il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, per l'eventuale copertura del posto organico, per l'annullamento della procedura selettiva dalla quale è scaturito il presente contratto, per disposizioni dell'organo tutorio regionale, per il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, per l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi, nonché per il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza ed esclusiva. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto con esplicito riferimento al risultato parziale e/o finale eventualmente raggiunto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 9 CONVENZIONE AGGIUNTIVA

Quanto non previsto dalla presente convenzione, potrà fornire oggetto di convenzione aggiuntiva previa opportuna intesa fra le parti contraenti. In ogni caso per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile per i contratti d'opera. La convenzione aggiuntiva potrà disciplinare variazioni in aumento o in diminuzione del fabbisogno delle prestazioni professionali con conseguente adeguamento proporzionale del compenso professionale, ferma rimanendo la verifica della compatibilità della capacità di spesa del bilancio.

Art. 10 IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA - D.LGS 81/08

Per quanto afferente la sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/08 il lavoratore autonomo dovrà provvedere a proprie cure e spese qualora intenda esercitare la facoltà di beneficiarne (art. 21 comma 2 lettera a).

Art. 11 ADEMPIMENTI – D.LGS N. 81/08

Le parti dovranno conformarsi, per le rispettive competenze, ai dettami previsti dagli articoli 21 e 26 del decreto legislativo n.81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoratore) le cui norme qui si intendono integralmente trascritte e riportate.

Art. 12 DOMICILIO

Per l'esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono domicilio in Acireale nella sede I.P.A.B. BONOMO MUNAFO' NICOLACI PERDICHIZZI.

Art. 13 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Il lavoratore autonomo convenzionato dovrà documentare tutta l'attività svolta secondo la prassi vigente nell'Ente. A tal uopo sarà fornita la modulistica necessaria all'espletamento dell'incarico.

Art. 14 CONTROLLI, VERIFICHE E PENALITA'

L'I.P.A.B si riserva in ogni momento il diritto di effettuare controlli e verifiche durante l'esecuzione del servizio, in ordine alle prestazioni effettuate sugli utenti, alla qualità del servizio reso ed alla puntualità e regolarità delle prestazioni.

L'IPAB avrà facoltà di nominare uno o più referenti con il preciso compito di verificare il rispetto da parte del lavoratore autonomo di quanto previsto nella presente convenzione. In caso di omessa prestazione l'Amministrazione resta autorizzata a provvedervi a spese del professionista inadempiente.

Il lavoratore autonomo acconsente espressamente all'eventuale accertamento delle proprie prestazioni orarie mediante l'uso di strumenti automatizzati, non ritenendo tale modalità di quantificazione della prestazione resa una limitazione alla propria autonomia organizzativa.

In caso di inosservanza delle norme della presente convenzione e di inadempienza ai patti contrattuali l'Ipab può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, l'Ipab può recedere dal contratto (c. 1373-2), salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è redatta in duplice originale, uno per l'Amministrazione e uno per il lavoratore autonomo. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del lavoratore autonomo.

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, dà il proprio consenso incondizionato al trattamento del propri dati per 1'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.

Barcellona Pozzo di Gotto,

IL LAVORATORE AUTONOMO

Per l'IPAB – Il Segretario